



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO DEPOSITATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO PER OLTRE TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, COMMA 6, C.C.

Il Conservatore del Registro delle Imprese

visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581;

visto l'art. 2490, commi 1 e 6 c.c., dove si prevede rispettivamente che *“I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio d'esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2479, ai soci”* e che *“qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495”*;

visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'art. 40, comma 1, che prevede che *“il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore”*;

assunto che le citate norme attengono ad un procedimento di cancellazione, semplificativo e funzionale all'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridico-economiche presenti nel registro delle imprese, al fine di renderle quanto più conformi alla realtà economica ed imprenditoriale del territorio provinciale e nazionale;

visto l'elenco estratto tramite il servizio online di Infocamere S.c.p.A., “Cruscotto Qualità”, contenente n. 439 società in liquidazione che presentano la situazione giuridica prevista dall'art. 2490 c.c., ovvero il mancato deposito per oltre tre anni consecutivi del bilancio d'esercizio;

considerato che, in seguito all'istruttoria condotta dall'ufficio, le posizioni societarie che rispondono alle caratteristiche definite dal citato articolo e per le quali si è verificata inoltre l'assenza di vincoli su quote societarie, di procedure concorsuali in corso, nonché l'assenza di titolarità di beni immobili (come da controllo presso la banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate), sono risultate n. 394;

verificato che la quasi totalità delle società in questione non era titolare di un domicilio digitale attivo a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio e la notificazione è avvenuta mediante pubblicazione all'Albo camerale *online*, in quanto le comunicazioni a mezzo raccomandata A.R. avrebbero dovute essere inviate alle sedi sociali e ai liquidatori delle stesse, con un dispendio di tempi e costi elevati;

richiamato l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 che prevede, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

ritenuto che la norma sopra citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di un procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che presentano la stessa situazione di irregolarità giuridico-amministrativa;

ritenuto, per la fattispecie in esame, che la notificazione a mezzo del servizio postale non trovi giustificazione, sia con riferimento agli artt. 3/bis e 6 del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", che introducono un obbligo generale di utilizzo di canali telematici per comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia con riguardo a quanto previsto dai decreti D.lgs. 185/2008, D.L. 179/2012 e D.L. 76/2020 in materia di obbligo di attivazione di un domicilio digitale valido e attivo;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del registro delle imprese di Pavia proceda alle notificazioni dei procedimenti di cui all'art. 2490, comma 6, c.c. e destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

preso atto che è stato avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c., con Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 8 dell'8.09.2023 per le imprese contenute nell'elenco (Allegato A), parte integrante dello stesso provvedimento, notificato mediante pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio dal 12.09.2023 al 27.10.2023 e, per le società titolari di un domicilio digitale attivo, anche mediante PEC;

precisato che nel suddetto provvedimento le società sono state invitate a depositare entro il termine del 27/10/2023, i bilanci d'esercizio di cui è stato omesso il deposito o a far pervenire eventuali osservazioni giustificative al fine di interrompere il procedimento in questione;

considerato che alla data odierna, decorsi i termini concessi, non è stato fornito alcun riscontro né sono intervenute circostanze idonee al mantenimento dell'iscrizione per un totale di n. 368 società;

considerato inoltre che l'Ufficio, ai fini dell'adozione del provvedimento finale di cancellazione, ha altresì verificato indici di inoperatività delle società quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni e la mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa;

valutato altresì che la consistente persistenza negli archivi di società inattive comporta inutili oneri per la gestione del Registro delle Imprese, oltre che ad avere elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e nella conoscenza della realtà economica;

ritenuto, per le motivazioni sopra ricordate, di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'allegato elenco (Allegato A), all'Albo camerale *on line*, per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi;

ritenuto pertanto di adottare il provvedimento per la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c. delle società di capitali individuate nell'elenco allegato (Allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento;

per quanto sopra premesso e esposto

d e t e r m i n a

1. di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c., comma 6, c.c. le società di presenti nell'allegato elenco (Allegato A, numero 368 posizioni);
2. che la cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società di cui all'allegato elenco che, nel periodo temporale decorrente dalla firma del presente atto al momento finale dell'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese, depositino i bilanci d'esercizio o risultino autonomamente cancellate dal Registro delle Imprese;
3. di notificare il presente atto a tutte le società presenti nell'elenco sopra richiamato, mediante pubblicazione all'Albo camerale *on line*, per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, ossia dal 7 dicembre 2023 al 8 gennaio 2024; dalla scadenza di tale termine decorre l'ulteriore termine di 15 giorni entro cui può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del DL 76/2020 al giudice del registro delle imprese;
4. di riservarsi di assumere ogni ulteriore eventuale provvedimento dovesse necessitare in merito.

IL CONSERVATORE
Dr. Enrico Ciabatti

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)